SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome

Regione Lombardia

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOLARE 24 febbraio 1995, n 7/95.

Articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Criteri organizzativi. Orario di servizio ed orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

95A1816

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 marzo 1995, n. 87.

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina normativa per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, trasformandola in Ente autonomo di diritto pubblico e provvedendo altresì al temporaneo commissariamento dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina della sua attività

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Comitato, detta le linee programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, entro il mese di febbraio, una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati dell'Ente relativi all'anno precedente, specificando gli indirizzi programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per il periodo successivo.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

Art. 2.

Funzioni dell'Ente

1. L'Ente predispone un programma di interventi che sarà sottoposto al CIPE su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, stipulando con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano apposite convenzioni; tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle stesse dell'attività di erogazione delle provvidenze finanziarie, stabilendo comunque l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di morosità o di inadempienza;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione europea. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle finanze operano di concerto nei casi in cui prodotti agroalimentari sono destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

3. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo, di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto

alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

4. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonché a società nelle quali può assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori.

Art. 3.

Finanziamento delle attività

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

Art. 4.

Patrimonio dell'Ente

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

Art. 5.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) l'amministratore;

d) il comitato consultivo;

e) il collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 durano in carica cinque anni. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dal presente decreto.

3. I componenti degli organi dell'Ente, tranne quelli del comitato consultivo, non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroalimentare. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

Art. 6.

Il presidente

1. Il presidente è il Ministro: presiede il consiglio e in tale funzione può delegare un Sottosegretario ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare all'amministratore.

Art. 7.

Il consiglio

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro ed è composto da sette membri.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) la composizione del consiglio, di cui almeno un membro designato dal comitato;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità;

c) i compiti e le attribuzioni del consiglio;

d) il controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti, a norma dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 8.

L'amministratore

1. L'amministratore è nominato dal presidente, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) la durata dell'incarico;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;

c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;

d) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal presidente;

e) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.

Art. 9.

Il comitato consultivo

1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal presidente, che può delegare a tale scopo l'amministratore.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;

b) i compiti del comitato.

Art. 10.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di presidente;

b) due dal Ministro del tesoro;

c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

d) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I membri di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

5. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

6. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

7. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

8. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Art. 11.

Ordinamento contabile

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno, che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

3. L'Ente è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazioni comunque a disposizione dell'Ente.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

8. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, restano ferme le norme sul segreto delle indagini preliminari e sul trattamento dei dati personali.

10. Per la gestione degli adempimenti derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, l'E.I.M.A. si avvale esclusivamente delle strutture e dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, al fine di conseguire la piena funzionalità derivante dall'integrazione delle basi informative e delle procedure d'automazione, riducendo altresì i costi complessivi a carico dell'amministrazione.

Art. 12.

Il personale

1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle «Aziende e amministrazioni autonome dello Stato» di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2 il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.

5. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste, rispettivamente, dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

6. Per assicurare l'efficiente attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, l'E.I.M.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato di durata quinquennale, previa selezione per titoli e colloquio, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro, tre unità di personale particolarmente qualificato nel settore, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche vicarie del direttore generale.

Art. 13.

Rappresentanza in giudizio

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 14.

Regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato, è data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 1, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

Art. 16.

Controlli comunitari

1. Per l'effettuazione dei controlli di propria competenza previsti dai regolamenti CEE n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, e loro successive integrazioni e modificazioni, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a costituire, previa intesa con il Ministero del tesoro, una o più agenzie aventi forma di società, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla richiamata normativa comunitaria, prevedendo forme di coordinamento di strutture e funzioni tra tutti i soggetti addetti al controllo, ivi compresa l'Agecontrol S.p.a., per conseguire economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili. Il capitale sociale è sottoscritto, oltre che dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esclusivamente da soggetti pubblici; la pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

2. Per la realizzazione e la gestione dei servizi informatici delle costituende agenzie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 10.

3. Nell'esercizio dell'attività di controllo, alle agenzie di cui al comma 1 ed al loro personale, preposto a tali attività, si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, in quanto applicabili, ed all'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

4. Le agenzie di cui al comma 1 per la predisposizione e l'esecuzione delle verifiche tecnico-analitiche si avvalgono, mediante convenzione, dei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi o con questo convenzionati.

5. Le agenzie di cui al comma 1 assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonché delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

6. Il personale addetto ai controlli dovrà essere in possesso di idoneo diploma di laurea o del diploma di perito agrario o agrotecnico.

7. Per l'aggiornamento del personale selezionato il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali disporrà di corsi di riqualificazione, con esami finali, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 17.

Norme di copertura

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato in lire 6 miliardi per l'anno 1994, in lire 4 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 6 miliardi per l'anno 1994, a carico del bilancio dell'E.I.M.A., che provvede mediante versamenti di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato al fine della riassegnazione, con

decreti del Ministro del tesoro, ad uno o più capitoli dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1995 e a lire 10 miliardi per gli anni 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 7080 del predetto stato di previsione per l'anno 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Interpretazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568

1. Il giudizio di idoneità per il conseguimento della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, relativamente agli sperimentatori dipendenti di ruolo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, può essere indetto indipendentemente dall'emanazione dei regolamenti organici.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneità svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0120

DECRETO-LEGGE 27 marzo 1995, n. **88**.

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze, della difesa e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE

Art. 1.

Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;

b) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «modificative di quelle»;

c) alla tabella *B*, le parole: «10.000 a mc», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: «10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 mc»;

d) al titolo della tabella *D* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta»; alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori».

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 2.

Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo

1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in

data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati al 15 giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.

4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

Art. 3.

Commissari ad acta

1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Art. 4.

Norme in materia di pianificazione urbanistica

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi

dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.».

3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c-bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera *c-bis)*, e *2-bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

Art. 5.

Norme transitorie e sanzionatorie

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

Art. 6.

Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'ammini-

strazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

6. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

7. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

11. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

12. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 12 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.

Art. 7.

Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.».

3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: «al direttore dei lavori» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia».

4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

«Salva l'applicazione dell'articolo 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese del responsabile delle opere abusive.».

5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.».

6. All'articolo 15, comma primo, dopo le parole: «realizzazione di» sono inserite le seguenti: «varianti non essenziali, nonché di».

7. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario.».

8. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.».

9. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma.».

10. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente:

«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

11. All'articolo 26, comma terzo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che nel caso sia stato già ottenuto il prescritto nulla osta.».

12. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.».

13. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.».

14. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.».

15. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

Art. 8.

Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al 15 marzo 1996.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)*. — *1.* Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento può acquisire, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431, e 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati a denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati.

8. La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non è subordinata alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Con la legge regionale di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento del numero delle unità immobiliari o di cambio di destinazione d'uso.

9. Nei casi di cui al comma 7, contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

10. Agli effetti del comma 9 il progettista assume la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 9 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

11. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 8 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

12. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili.".

13. Non sono soggette a concessione edilizia né a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche.

14. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali.

15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento di rilascio della concessione edilizia e di regime per l'esercizio delle attività edilizie.

16. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.».

Art. 9.

Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS

1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

3. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

4. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo né sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS.

5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato.

6. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro o il pignoramento delle somme indicate nel comma 5, gli ufficiali giudiziari procedenti ed i terzi pignorati sono solidalmente responsabili per il riconoscimento dei danni subiti dall'ANAS e dai terzi beneficiari dei pagamenti fermati, qualora abbiano agito senza l'uso della normale diligenza.

7. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

8. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di infrastrutture autostradali sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di «Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana». A tale direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementata di un posto nella qualifica di dirigente generale, di due posti nella qualifica di dirigente tecnico e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale. La dotazione organica per la nuova direzione generale è individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alle relative esigenze di personale si provvede mediante procedure di mobilità interna ed esterna.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0125

DECRETO-LEGGE 27 marzo 1995, n. 89.

Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'uniformità di miglioramento economico per l'anno 1994 tra il personale statale disciplinato ovvero escluso dalle disposizioni sulla contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e di disciplinare alcuni aspetti indispensabili concernenti la materia del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;

b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere;

c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa.

Art. 3.

1. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995.

Art. 4.

1. La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed il relativo onere fa carico ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno medesimo.

Art. 5.

1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, nonché per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1° gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 6.

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-*bis*, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.

Art. 7.

1. A parziale modifica del comma 9 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), limitatamente ad un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per soddisfare indispensabili esigenze connesse con i compiti relativi alla contrattazione per il pubblico impiego, può essere autorizzata ad avvalersi di non oltre cinquanta dipendenti, comprese le venticinque unità indicate nella tabella allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, appartenenti alle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili anche a tempo parziale, nell'ambito delle risorse disponibili e nelle forme e per le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 8 del medesimo articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di incarico a tempo parziale, il posto di esperto è impegnato al cinquanta per cento, restando disponibile la frazione rimanente. In tal caso, il compenso da determinarsi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, o dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è pari al cinquanta per cento di quello attribuito agli esperti con incarico a tempo pieno. L'articolo 50, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, va interpretato nel senso che l'impiego di personale di altre amministrazioni in posizione di comando è consentito anche a tempo parziale.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, per le ulteriori venticinque unità, è concessa dal Ministro per la funzione pubblica, su motivata proposta del comitato direttivo dell'Agenzia.

4. Al fine di garantire la conclusione dei contratti di comparto del pubblico impiego, l'ARAN, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può direttamente avvalersi di consulenti a tempo determinato, nel limite massimo di cinque unità, di comprovata qualificazione professionale. Sull'attuazione della presente norma, il presidente dell'ARAN invia annualmente dettagliata relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che riferisce al Parlamento.

Art. 8.

1. Gli stanziamenti e i fondi comunque utilizzati per la erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale soggetto a contratta-

zione collettiva, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti negli appositi capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni dello Stato per l'anno 1995, possono essere destinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al finanziamento di istituti di retribuzione accessoria finalizzati alla incentivazione della produttività previsti dai contratti medesimi, fino al limite massimo del 20 per cento di ciascuno stanziamento iniziale relativo al 1994.

2. Il trasferimento degli stanziamenti di cui al comma 1 viene effettuato, con decreti del Ministro del tesoro mediante iscrizione ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. Alla ripartizione del predetto fondo tra le amministrazioni interessate si provvede, altresì, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di quanto statuito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Art 9.

1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, anche per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico ed ai fini della rideterminazione della struttura dei servizi e della dotazione organica dell'Istituto.

2. È fatto salvo l'obbligo di verifica dei carichi di lavoro con cadenza biennale, successivamente alla scadenza del 30 giugno 1995, come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 22, commi 15, 16, 17, 18 e 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 10.

1. Dalla data di costituzione dell'ente «Poste Italiane», stabilita in base al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e fino alla trasformazione dell'ente stesso in società per azioni, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, modificato ed integrato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350, e dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0121

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1995.

Determinazione della composizione del comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, che istituisce, per il triennio 1993-1995, il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei componenti del predetto comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito con l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è composto dai seguenti membri:

a) segretario generale del Ministero delle finanze (coordinatore);

b) comandante generale della Guardia di finanza;

c) capo di stato maggiore della Guardia di finanza;

d) direttore del servizio centrale degli ispettori tributari del Ministero delle finanze;

e) direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;

f) direttore centrale per l'accertamento e per la programmazione del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;

g) direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

h) direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

i) direttore generale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

l) direttore centrale della vigilanza e recuperi contributivi dell'INPS;

m) direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

n) capo del servizio sistema organizzativo dell'INAIL.

2. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori.

3. Il comitato si riunisce presso la sede del segretario generale del Ministero delle finanze.

4. Il comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da funzionari delle amministrazioni interessate coordinati da un funzionario della amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

95A1842

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 febbraio 1995.

Integrazione e parziale modificazione al decreto ministeriale 23 gennaio 1995 relativamente alla delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Luigi Rossi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995 con il quale il prefetto di prima classe dott. Luigi Rossi è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto il decreto in data 23 gennaio 1995 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno prefetto di prima classe dott. Luigi Rossi è stata delegata la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la firma dei relativi provvedimenti;

Decreta:

Ad integrazione del predetto decreto del 23 gennaio 1995 al Sottosegretario di Stato per l'interno prefetto di prima classe dott. Luigi Rossi vengono delegati altresì:

i decreti di riammissione degli stranieri (art. 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);

le destituzioni di diritto del personale direttivo (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

le sospensioni cautelari e le revoche degli anzidetti provvedimenti, con esclusione di quelle riferite ai dirigenti (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

le promozioni per merito straordinario, con esclusione di quelle riferite ai dirigenti (art. 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982);

i decreti di costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

i decreti di attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza (art. 43 del regio decreto n. 690/1907; art. 81 del regio decreto n. 666/1909; legge n. 1027/1965, art. 3; art. 73 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 635/1940; art. 7 della legge n. 125/1954; decreto del Presidente della Repubblica n. 635/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975; art. 16 del regio decreto n. 3164/1923);

i decreti di riconoscimento e di classificazione degli esplosivi (art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

i decreti di iscrizione al Catalogo delle armi comuni da sparo e quelli relativi al rifiuto di iscrizione nel medesimo Catalogo (art. 7 della legge n. 110/1975; art. 3 del decreto ministeriale 16 agosto 1977).

A parziale modifica di quanto stabilito nel predetto decreto 23 gennaio 1995, rimane riservata al Ministro la competenza sulle interrogazioni a risposta scritta.

Resta, inoltre, riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti a recarsi in missione all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 21 febbraio 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

95A1790

DECRETO 21 febbraio 1995.

Integrazione e parziale modificazione al decreto ministeriale 23 gennaio 1995 relativamente alla delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Ignazio Francesco Caramazza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995 con il quale l'avvocato dello Stato dott. Ignazio Francesco Caramazza è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto il decreto in data 23 gennaio 1995 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'interno avvocato dello Stato dott. Ignazio Francesco Caramazza è stata delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale nonché di quelli della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

Decreta:

Ad integrazione del predetto decreto del 23 gennaio 1995 al Sottosegretario di Stato per l'interno avvocato dello Stato dott. Ignazio Francesco Caramazza vengono delegati altresì:

i provvedimenti di attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (articoli 5, 7 e 8 della legge n. 91/1992);

i provvedimenti di diniego della concessione della cittadinanza (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993);

i riconoscimenti e le autorizzazioni agli acquisti delle persone giuridiche di diritto privato (articoli 12 e seguenti del codice civile);

le sospensioni cautelari per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, con esclusione di quelle riferite ai dirigenti (articoli 91 e 92 del testo unico n. 3/1957);

i provvedimenti di destituzione dall'impiego del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, con esclusione di quelli riferiti ai dirigenti (art. 84 del testo unico n. 3/1957, e art. 9 della legge n. 19/1990);

i decreti di costituzione delle commissioni di disciplina per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 148 del testo unico n. 3/1957 e art. 32 della legge n. 521/1988);

le autorizzazioni a sottoscrivere i contratti collettivi decentrati per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993);

la nomina dei rappresentanti del personale, nonché di un ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959);

i provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 8 della legge n. 996/1970);

i provvedimenti per l'istituzione dei servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella *A* allegata alla legge n. 930/1980.

A parziale modifica di quanto stabilito nel predetto decreto 23 gennaio 1995, rimane riservata al Ministro la competenza sulle interrogazioni a risposta scritta.

Resta, inoltre, riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti a recarsi in missione all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 21 febbraio 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

95A1791

DECRETO 21 febbraio 1995.

Integrazione e parziale modificazione al decreto ministeriale 23 gennaio 1995 relativamente alla delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Corrado Scivoletto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995 con il quale il prefetto di prima classe dott. Corrado Scivoletto, è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto il decreto in data 23 gennaio 1995 con il quale al sottosegretario di Stato per l'interno prefetto di prima classe dott. Corrado Scivoletto è stata delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'amministrazione civile, della Direzione generale degli affari dei culti, della Direzione generale dei servizi civili;

Decreta:

Ad integrazione del predetto decreto del 23 gennaio 1995 al Sottosegretario di Stato per l'interno prefetto di prima classe dott. Corrado Scivoletto vengono delegati altresì:

i provvedimenti riguardanti i segretari comunali generali e provinciali;

i decreti di costituzione della commissione centrale di disciplina per il personale dei segretari comunali generali e provinciali (art. 211 del testo unico n. 383/1934, così modificato dalla legge n. 851/1942 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 968/1954);

i decreti di costituzione dei consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali (art. 5 della legge n. 748/1954; art. 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 749/1972);

le autorizzazioni degli atti di straordinaria amministrazione delle confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese ex art. 8 della Costituzione (art. 18 del regio decreto n. 289/1930);

le autorizzazioni agli acquisti di immobili, accettazioni di atti di liberalità (*inter vivos* e *mortis causa*) da parte di enti di culto (art. 17 della legge n. 222/1985 e art. 16 del regio decreto n. 289/1930, art. 2 della legge n. 13/1991);

le approvazioni delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21 del regio decreto n. 289/1930);

le designazioni dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976).

A parziale modifica di quanto stabilito nel predetto decreto 23 gennaio 1995, rimane riservata al Ministro la competenza sulle interrogazioni a risposta scritta.

Resta, inoltre, riservata al Ministro l'autorizzazione ai dirigenti a recarsi in missione all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 21 febbraio 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

95A1792

DECRETO 24 marzo 1995.

Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento del corso di addestramento sulla sicurezza antincendio per addetti alla direzione dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³, nei quali si effettua il carico di serbatoi mobili e/o imbottigliamento di G.P.L.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Visto la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 che al titolo XIII, disposizioni di esercizio, stabilisce che la direzione dei depositi di cui al punto 11.10.1 del decreto medesimo, può essere affidata a persone non in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 13.1.4, lettera *a)*, a condizione che le stesse siano fra l'altro in possesso di attestato di proficua frequenza di apposito corso di addestramento, affidato ad organismo qualificato, il cui programma sia stato preventivamente approvato dal Ministero dell'interno;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità di stabilire il relativo programma dei corsi e garantire uniformità sullo svolgimento degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Il programma del corso di addestramento per addetti alla direzione dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ nei quali si effettua il carico di serbatoi mobili e/o imbottigliamento di G.P.L., verrà svolto secondo i contenuti di seguito riportati:

a) normativa di sicurezza:

decreto ministeriale 13 ottobre 1994;
decreto del Presidente della Repubblica numero 547/1955;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decreto del Presidente della Repubblica numero 175/1988, e normativa successiva;
decreto del Presidente della Repubblica numero 577/1982;

b) caratteristiche chimico-fisiche del G.P.L.;

c) elementi dei depositi e distanze di sicurezza:

serbatoi fissi ed accessori;
impianti per il travaso;
altre attrezzature (tubazioni, valvole, pompe, compressori, contatori, apparecchiature per imbottigliamento, vaporizzatori, spurghi e sfiati);
depositi di recipienti mobili;
distanze di sicurezza interne, esterne, di protezione e zone di rispetto;

d) impianti elettrici, di protezione catodica e di terra:

le norme CEI;

e) esercizio del deposito:

esercizio tecnico del deposito;
disposizioni, divieti e limitazioni;

f) collaudi, ispezioni, manutenzione e bonifica;

g) cause e gestione delle emergenze, eventi incidentali: rilascio, incendio, esplosione;

h) sistemi ed impianti di prevenzione e protezione;

i) documentazione tecnica:

rapporto di sicurezza;
manuale operativo;
regolamento interno;
piano di emergenza;
planimetria, schemi di flusso, ecc.

Art. 2.

Le modalità di effettuazione del corso verranno stabilite con apposita circolare da inviare agli ispettorati regionali vigili del fuoco che ne cureranno la divulgazione.

Roma, 24 marzo 1995

Il direttore generale: CORBO

95A1789

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 marzo 1995.

Riconoscimento della specialità medicinale «Lasoven gel» della Bayer S.p.a. quale prodotto da banco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1994, n. A/1210, con il quale la ditta Bayropharm italiana S.r.l. fu autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lasoven gel»;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1994, n. A/1275, con il quale la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stata modificata in Bayer S.p.a.;

Vista la domanda della stessa Bayer S.p.a. intesa ad ottenere un congruo termine per allestire il nuovo materiale di confezionamento della suddetta specialità, nonché per provvedere allo smaltimento delle scorte di essa già intestate alla Bayropharm italiana S.r.l.;

Considerato, altresì, che con la domanda medesima è stato chiesto per la specialità medicinale il riconoscimento della qualifica di prodotto da banco (OTC);

Atteso che appare opportuno concedere un congruo termine alla ditta Bayer S.p.a. ai fini sopra accennati;

Richiamati pure i criteri stabiliti in via generale dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 23 luglio 1991, circa il riconoscimento della qualifica di «prodotto da banco»;

Decreta:

È concesso alla Bayer S.p.a. il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ai fini sopra richiamati.

Alla specialità medicinale «Lasoven gel» della ditta Bayer S.p.a. è riconosciuta la qualifica di prodotto da banco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1794

DECRETO 10 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia dal sig. Bernard Pierre Marie Raymond;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 27 gennaio 1995;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur-Kinésithérapeute» conseguito in Francia in data 9 luglio 1973 dal sig. Bernard Pierre Marie Raymond, nato a Lons Le Saunier (Francia) il 30 agosto 1946, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1802

DECRETO 10 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Brevet de Technicien en Electro-Radiologie-Medicale» conseguito in Francia dalla sig.ra Molina Claudine;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «tecnico sanitario di radiologia medica», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 27 gennaio 1995;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Brevet de Technicien en Electro-Radiologie-Medicale» conseguito in Francia in data 28 giugno 1978 dalla sig.ra Molina Claudine, nata a Parigi (Francia) il 13 febbraio 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «tecnico sanitario di radiologia medica» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1805

DECRETO 10 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Puheterapeutti» conseguito in Finlandia dalla sig.ra Tazzari Eeva-Liisa già Haapasaari nata Pulkkinen;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «logopedista», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 27 gennaio 1995;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Puheterapeutti» conseguito in Finlandia in data 7 giugno 1984 dalla sig.ra Tazzari Eeva-Liisa già Haapasaari nata Pulkkinen, nata a Joroinen (Finlandia) il 10 marzo 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «logopedista» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1806

DECRETO 13 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di vigilatore d'infanzia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gegraduecrde Kinderverpleegster» conseguito in Belgio dal sig. Jacobs Guido;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatore d'infanzia», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 22 dicembre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Gegraduecrde Kinderverpleegster» conseguito in Belgio in data 26 giugno 1984 dal sig. Jacobs Guido, nato a Deurne (Belgio) il 15 febbraio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatore d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1800

DECRETO 13 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatrice.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fachabteilung Massage» conseguito in Austria dalla sig.ra Strobele Ismene;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatrice», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 16 dicembre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio «Fachabteilung Massage» conseguito in Austria in data 29 giugno 1984 dalla sig.ra Strobele Ismene, nata a Wiener Neustadt (Austria) il 23 agosto 1995, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatrice» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1801

DECRETO 13 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur(in) und Medizinische(r) Bademeister(in)» conseguito in Germania dal sig. Menacher Dieter Wilhelm;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 27 gennaio 1995;

Decreta:

Il titolo di studio «Masseur(in) und Medizinische(r) Bademeister(in)» conseguito in Germania in data 7 giugno 1989 dal sig. Menacher Dieter Wilhelm, nato a Monaco di Baviera (Germania) il 10 febbraio 1964 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1803

DECRETO 13 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ottico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Brevet de Technicien Supérieur in Opticien Lunetier» conseguito in Francia dal sig. Racchelli Oliviero Walter Giacomo;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «ottico», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 20 febbraio 1995;

Decreta:

Il titolo di studio «Brevet de Technicien Supérieur in Opticien Lunetier» conseguito in Francia in data 12 luglio 1991 dal sig. Racchelli Oliviero Walter Giacomo, nato a Neuilly s/Seine (Francia) il 22 febbraio 1968 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «ottico» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1804

DECRETO 13 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «abilitazione alle funzioni direttive» in area infermieristica.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Certificat Cadre Infirmier» conseguito in Francia dalla sig.ra Bayle Anne Marie;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «abilitazione alle funzioni direttive» in area infermieristica, conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 26 ottobre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio «Certificat Cadre Infirmier» conseguito in Francia in data 27 giugno 1991 dalla sig.a Bayle Anne Marie, nata a Lyon (Francia) il 7 agosto 1952 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «abilitazione alle funzioni direttive» in area infermieristica, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1897

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 febbraio 1995.

Integrazione al decreto ministeriale 6 novembre 1961 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle del Mugnone.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 23 novembre 1961 con il quale ai sensi della citata legge n. 1497/1939 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la Valle del Mugnone, sita nell'ambito dei comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze;

Vista la nota n. 18422 del 10 maggio 1994 con la quale il comune di Sesto Fiorentino ha richiesto la rettifica del suddetto decreto ministeriale del 6 novembre 1961 rilevando che dalla descrizione della zona indicata nel predetto atto risulta assoggettata a vincolo anche una porzione del territorio del suddetto comune che non risulta invece menzionato;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Prato e Pistoia, riesaminato il suddetto decreto ministeriale a seguito della richiesta del relativo comune con nota n. 15126 del 21 giugno 1994, ha comunicato che per mero errore materiale la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali nel redigere l'elenco dei beni da sottoporre alle disposizioni di vincolo di cui al verbale dell'adunanza dell'11 novembre 1959, ha omesso di menzionare il comune di Sesto Fiorentino, ed ha verificato che effettivamente una porzione di territorio di tale comune risulta descritta nella perimetrazione della Valle del Mugnone indicata nell'atto;

Rilevata pertanto la necessità di procedere ad una rettifica del suddetto decreto ministeriale;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 6 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 23 novembre 1961, è così rettificato:

nell'intitolazione, nelle premesse e nel dispositivo dopo le parole «la Valle del Mugnone, sita nei comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze» è aggiunta la parola «Sesto Fiorentino».

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Prato e Pistoia, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 20 febbraio 1995

p. *Il Ministro:* SERIO

ALLEGATO

95A1793

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Vista la delibera del 7 novembre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto Ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 8, 14, 15, 17 (ex 16-*bis*) e 22 (ex art. 21) nonché l'abrogazione del primo e secondo comma dell'art. 26 (ex art. 25) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 8, 14, 15, 17 (ex 16-*bis*) e 22 (ex art. 21) nonché l'abrogazione del primo e secondo comma dell'art. 26 (ex art. 25) dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 8.
Soci designati

1° Comma.

I seguenti organismi designeranno numero 48 soci:

(Omissis).

ENTI E ORGANISMI ECONOMICO-PROFESSIONALI

(Omissis).

Ente Cassa di risparmio di Firenze . . . . n. 1 socio

(Omissis).

Confcooperative - Unione interprovinciale di Firenze, Prato e Pistoia-Firenze . . . . n. 1 socio

(Omissis).

Art. 14.
Consiglio di amministrazione

(Omissis).

4° Comma.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo.

(Omissis).

Art. 15.
Compensi e rimborso spese

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale spetta — oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria — una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti, *nella misura determinata dall'assemblea dei soci.*

Art. 17 (ex art. 16-*bis*).
Incompatibilità cariche

1° Comma.

Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con le altre cariche previsti dal decreto del Ministro del tesoro n. 243265 in data 26 novembre 1993 fino a che tale disposizione resterà in vigore.

2° Comma.

Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità di cui al precedente comma, dovranno optare per l'una o per l'altra carica entro trenta giorni. In mancanza di opzione si verifica la decadenza automatica della carica ricoperta nell'Ente.

Art. 22 (ex art. 21).
Collegio sindacale

(Omissis).

3° Comma.

I sindaci restano in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili o confermabili consecutivamente non più di tre volte. *I sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo.*

(Omissis).

95A1798

DECRETO 8 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara);

Vista la delibera dell'8 novembre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 4, 7, 8, 14 e 18 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 4, 7, 8, 14 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

Comma 1.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio *di Cento, la Fondazione* persegue fini di interesse pubblico ... *(omissis).*

(Omissis).

Art. 4.

Comma 1.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota almeno pari al *30%* dei proventi stessi ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della Società bancaria conferitaria e dopo aver detratto le spese di gestione;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria, ... *(omissis).*

Comma 2.

Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria sono destinate a *patrimonio.*

(Omissis).

Art. 7.

Comma 1.

La qualità di socio si acquista:

(Omissis);

c) con la dichiarazione da parte del consiglio di amministrazione, ... così suddivisi:

uno dalla partecipanza agraria di Cento;

uno dalla partecipanza agraria di Pieve di Cento;

uno dall'unità sanitaria locale *territorialmente competente;*

uno dalla C.C.I.A.A. di Ferrara;

(Omissis),

fino alla concorrenza di n. 33 seggi.

(Omissis).

Art. 8.

Comma 1.

L'assemblea dei soci delibera:

(Omissis);

sulla nomina dei revisori;

sulla determinazione del compenso annuo e della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;

sulle linee alle quali informare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno 50 soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

(Omissis).

Art. 14.

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(Omissis);

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali, tenendo conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci;

la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori.

Art. 18.

(Omissis).

Comma 2.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata *dall'assemblea dei soci.*

(Omissis).

95A1799

DECRETO 8 marzo 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 21 febbraio 1995 che hanno disposto per il 28 febbraio 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 28 febbraio 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,67 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,19 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 90,20 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 314.108.316.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 30 maggio 1995; a L. 697.683.590.000 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 agosto 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 1.471.381.220.000 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 29 febbraio 1996.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,33 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,53 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 89,05 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1846

DECRETO 23 marzo 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 marzo 1995 è pari a 22.934 miliardi;

Decreta:

Per il 30 marzo 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo di 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 marzo 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1843

DECRETO 23 marzo 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 marzo 1995 è pari a 22.934 miliardi;

Decreta:

Per il 30 marzo 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 29 settembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo di 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 marzo 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1844

DECRETO 23 marzo 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 marzo 1995 è pari a 22.934 miliardi;

Decreta:

Per il 30 marzo 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 29 marzo 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo di 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 marzo 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1845

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 marzo 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni del le funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 nella provincia di Alessandria;

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 nella provincia di Asti;

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 nella provincia di Cuneo;

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 nella provincia di Novara;

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 nella provincia di Torino;

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 nella provincia di Vercelli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrosio, Cartosio, Casasco, Cavatore, Denice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Lerma, Momperone, Mongiardino Ligure, Mornese, Voltaggio.

Asti:

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Berzano di San Pietro;

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Olmo Gentile, Roccaverano, Serole, Sessame, Vesime.

Cuneo:

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Alto, Arguello, Bagnasco, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castino, Cerretto delle Langhe, Ceva, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Frabosa Soprana, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Murazzano, Niella Belbo, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Pezzolo Valle Uzzone, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roccaforte Mondovì, Rocchetta Belbo, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Scagnello, Serravalle Langhe, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.

Novara:

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Craveggia, Druogno, Premeno, Premosello-Chiovenda, Re, Villadossola, Villette.

Torino:

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Almese, Andrate, Bobbio Pellice, Cafasse, Canischio, Cantalupa, Cantoira, Carema, Caselette, Ceres, Chialamberto, Chianocco, Chiusa di San Michele, Coassolo Torinese, Coazze, Cumiana, Cuorgnè, Forno Canavese, Frossasco, Givoletto, Issiglio, La Cassa, Lemie, Lusernetta, Mattie, Meugliano, Monastero di Lanzo, Nomaglio, Pinasca, Piossasco, Prali, Pramollo, Prarostino, Pratiglione, Quassolo, Quincinetto, Roure, Rubiana, Rueglio, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Trausella, Traversella, Usseaux, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Vallo Torinese, Vico Canavese, Villar Pellice.

Vercelli:

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Bianzè, Palazzolo Vercellese, Santhià, Tronzano Vercellese;

piogge alluvionali dal 5 novembre 1994 al 6 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Donato, Magnano, Mosso Santa Maria, Netro, Pettinengo, Pollone, Sagliano Micca, Sala Biellese, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Zubiena, Zumaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A1796

DECRETO 15 marzo 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 6 novembre 1994 al 12 novembre 1994 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ragusa:

venti impetuosi dal 6 novembre 1994 al 12 novembre 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Acate, Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A1797

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 marzo 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.I.R.S.E. Soc. coop. a r.l.» (Consorzio imprese riminesi servizi edili), in Rimini, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 29 novembre 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «C.I.R.S.E. Soc. coop. a r.l.» (Consorzio imprese riminesi servizi edili), con sede in Rimini, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «C.I.R.S.E. Soc. coop. a r.l.» (Consorzio imprese riminesi servizi edili), con sede in Rimini, costituita per rogito notaio dott. Fernando Maria Pelliccioni in data 17 febbraio 1976, repertorio 22877, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Cesare Giorgi, nato a Rimini il 16 aprile 1943 ed ivi residente alla via Castore, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1995

Il Ministro: TREU

95A1811

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DELIBERAZIONE 2 febbraio 1995.

Approvazione della circolare interpretativa della deliberazione adottata in data 12 gennaio 1995 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in attuazione al disposto dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza medesima;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto n. 691 del 19 dicembre 1994, il quale prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso la Conferenza Stato-regioni provveda all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994);

Vista la propria deliberazione del 22 dicembre 1994, registrata alla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 al registro n. 1 Presidenza, foglio n. 44, con la quale ha provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, nonché a dettare prime disposizioni in ordine alla ricognizione dell'ammontare dei danni subiti dagli immobili di proprietà privata, alla misura e al soggetto competente ad erogare gli acconti da corrispondere ai privati, nonché in ordine ai soggetti competenti a rilasciare le attestazioni previste dalla lettera *e)*, comma 1, del ricordato art. 5;

Vista la propria deliberazione del 12 gennaio 1995, registrata alla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 al registro n. 1 Presidenza, foglio n. 45, con la quale ha apportato modifiche alla citata deliberazione del 22 dicembre 1994 ed ha dettato ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691;

Ravvisata l'opportunità di fornire chiarimenti in merito alla sopra richiamata deliberazione in data 12 gennaio 1995;

Approva

la circolare che costituisce parte integrante del presente atto.

Roma, 2 febbraio 1995

Il presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 120

CIRCOLARE INTERPRETATIVA

della deliberazione adottata in data 12 gennaio 1995 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in attuazione al disposto dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691.

Poiché con riguardo alla delibera adottata da questa Conferenza in data 12 gennaio 1995 in attuazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, sono stati avanzati quesiti in ordine all'interpretazione di talune disposizioni contenute nella delibera stessa, si rende opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

1. L'art. 3, comma 4, della delibera in argomento dispone che, qualora il soggetto danneggiato, nel produrre la prescritta certificazione integrativa modifichi in riduzione l'importo del danno a suo tempo indicato nella scheda di rilevazione predisposta dal Dipartimento della protezione civile, il comune provveda, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della sopra richiamata certificazione, ad emettere nuovo mandato di pagamento in misura non superiore al 30% del nuovo importo dichiarato.

È di tutta evidenza che nella fattispecie individuata dall'art. 3, comma 4, questa Conferenza ha inteso che non possa in alcun caso darsi corso al mandato predisposto — al solo scopo di ridurre al minimo strettamente indispensabile i tempi occorrenti per l'erogazione delle anticipazioni — sulla base dell'importo originariamente indicato dal soggetto interessato nella richiamata scheda di rilevazione, assumendo la certificazione integrativa resa ai sensi della legge n. 15/1968 la duplice connotazione di formale espressione di volontà del soggetto medesimo e di assunzione di responsabilità da parte dello stesso.

È di conseguenza evidente che il mandato di pagamento già predisposto debba in ogni caso essere annullato e che, con le procedure previste dalle norme di contabilità, debba essere emesso a favore del medesimo soggetto nuovo mandato di pagamento in totale sostituzione del primo.

A tal fine si richiama in ogni caso l'attenzione sulla nota 4) riportata in calce ai modelli di dichiarazione di cui agli allegati sub 1) e sub 2) della delibera in argomento.

2. L'art. 5, comma 5, lettera *b)*, dispone che il contributo per acquisto o ricostruzione di unità immobiliare ad uso abitativo diversa da quella destinata ad uso di residenza principale sia differenziato per la prima unità e per le successive.

In particolare, a mente del disposto dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 691/1994, è stato previsto che, per la prima unità, il contributo sia determinato in misura pari alla spesa necessaria, purché contenuta entro il limite della spesa massima ammissibile previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, ridotta del 25%. Tale riduzione è pari al 50% per le unità successive.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulla circostanza che con il termine «prima unità», diversa da quella destinata ad uso di residenza principale, si è inteso fornire anche un'indicazione temporale, intendendosi per «prima» non già l'unità principale — nozione, per altro, di definizione oltre modo complessa — ma l'unità abitativa acquisita «per prima» rispetto alle eventuali altre, dal soggetto proprietario, dando comunque priorità alle unità immobiliari eventualmente locate.

In tal senso si ritiene utile chiarire che il contributo sarà commisurato, nei limiti sopra richiamati, alla spesa massima ammissibile di cui all'art. 4 della delibera in parola ridotta del 25% per l'unità abitativa detenuta, con efficace titolo di proprietà, da maggior tempo dal soggetto danneggiato.

Va da sé che gli accertamenti in merito saranno agevolmente effettuati dai comuni attraverso la verifica degli atti di acquisto — o titolo equivalenti — in possesso del soggetto proprietario, ovvero di quelli, soggetti per gran parte a registrazione, di concessione in locazione degli immobili.

3. L'art. 12, comma 1, della delibera in parola detta disposizioni in merito all'attestazione di impresa danneggiata per le imprese «situate» nelle regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994). Poiché sono sorti dubbi interpretativi in merito al significato del sopra richiamato termine «situate», si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 691/1994, possono accedere all'indennità prevista dal medesimo articolo i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nei territori delle regioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 691/1994, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali.

In tale fattispecie non appare fondato alcun dubbio in ordine alla circostanza che questa Conferenza con il richiamato termine «situate» ha inteso fare riferimento alle imprese che abbiano impianti o strutture aziendali situate nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 691/1994.

Per quanto riguarda le imprese di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 691/1994, giova rilevare che il comma 3 del citato articolo prevede che i finanziamenti debbano essere destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali nonché alla ricostituzione delle scorte. Anche in questa fattispecie, quindi, non appare fondato alcun dubbio interpretativo, dovendosi in ogni caso intendere che con il termine «situate» questa Conferenza ha individuato, in totale adesione al disposto legislativo, esclusivamente le imprese aventi impianti o strutture aziendali situate nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 691/1994.

Infine, si deve rilevare che l'art. 3, comma 3, del più volte citato decreto-legge n. 691/1994 destina finanziamenti agevolati di cui al comma 2 del medesimo art. 3, al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché al ripristino delle scorte; la lettera della richiamata norma finalizza, pertanto, l'intervento finanziario al ripristino di beni indispensabili allo svolgimento di attività produttive, comprendendo le relative strutture aziendali solo in quanto funzionalmente connesse agli impianti aziendali.

Anche in quest'ultima fattispecie, pertanto, non appare fondato il dubbio che questa Conferenza abbia, con il richiamato termine «situate», voluto indicare, in difformità al dettato normativo, altro che unità aventi impianti o strutture aziendali situate nei territori alluvionati.

Il presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

95A1814

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere edili per l'installazione di apparecchiature automatiche e percorso cavi di collegamento da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/63024).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 dicembre 1994, prot. n. 58364, dall'ENEL per la realizzazione di opere edili per l'installazione di apparecchiature automatiche e percorso cavi di collegamento su un'area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappali 15, 631, 632, foglio 8, mappali 11, 18, 73, 74, foglio 9 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da

giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della rilevanza pubblica e sociale dell'intervento proposto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappali 15, 631, 632, foglio 8, mappali 11, 18,73, 74, foglio 9 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1764

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale da parte del sig. Peroni Ezio, presidente del Consorzio strade Mortirolo. (Deliberazione n. V/63028).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 30 novembre 1994, prot. n. 58004, dal sig. Peroni Ezio, presidente del Consorzio strade Mortirolo per la realizzazione di un acquedotto rurale su un'area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappali 346,

233, 234, 409, foglio 45, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), mappali 346, 233, 234, 409, foglio 45, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1763

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due fabbricati rurali da parte del sig. Tavasci Emilio. (Deliberazione n. V/63462).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 dicembre 1994, prot. n. 59402, dal sig. Tavasci Emilio per la realizzazione di due fabbricati rurali su un'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 246, 256, foglio 42 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della rilevanza economica e sociale dell'intervento proposto;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappali 246, 256, foglio 42 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1766

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori relativi al recupero del nucleo rurale in località Redasco da parte della sig.ra Caspani Maddalena. (Deliberazione n. V/63465).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati dalla sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 novembre 1994 prot. n. 57313, dalla sig.ra Caspani Maddalena per la realizzazione di lavori relativi al recupero del nucleo in località Redasco su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 255, 258, 259, 288, foglio 21 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità economico-sociale dei suddetti lavori;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali;

Vista la delibera di giunta comunale di Grosio (prot. 6892 del 12 ottobre 1994, n. 479) attestante l'interesse economico-sociale dell'intervento;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 255, 258, 259, 288, foglio 21 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1762

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un garage interrato per ricovero battipista ed attrezzature varie da parte della società Livigno S.r.l. (Deliberazione n. V/63760).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 dicembre 1994, prot. n. 61045, dalla società Livigno S.r.l. per la realizzazione di un garage interrato per ricovero battipista ed attrezzature varie su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 228, 231, foglio 27 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della rilevanza pubblica e sociale dell'intervento proposto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 228, 231, foglio 27 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 14 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1765

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 21 marzo 1995, n. 60349.

Decreto 12 gennaio 1995, n. 44. Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi. Quesiti.

A tutte le capitanerie di porto

e per conoscenza:

Federcoopesca
Lega pesca
A.G.C.I.
U.N.C.I. pesca
Federpesca

Com'è noto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura di molluschi bivalvi. Si tratta di una normativa intesa a favorire, in via sperimentale e su base compartimentale, consorzi fra imprese del settore al fine di una razionale gestione della risorsa ed un incremento della stessa.

In relazione al particolare che le norme del regolamento in questione sono speciali, si ritiene opportuno estendere agli uffici marittimi in indirizzo, cui i costituendi consorzi possono proporre le misure di gestione, art. 3, punto 3, ed alle associazioni di categoria i seguenti chiarimenti, connessi a specifici quesiti pervenuti:

i sessanta giorni previsti dall'art. 2, punto 3, del regolamento, relativamente alla presentazione delle richieste inerenti la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, costituiscono un termine iniziale che non esclude, trattandosi di una facoltà, l'esame di ulteriori istanze presentate successivamente;

la rinuncia, per il periodo della sperimentazione, all'esercizio della pesca con reti da traino di cui all'art. 2, punto 1), 2) , del regolamento, limitatamente al contesto in parola, è da riferirsi esclusivamente alle reti volanti e pelagiche (e non si riferisce allo strascico): queste ultime, infatti, per definizione, non vengono in contatto con il fondo del mare, così come sostanzialmente anche le reti a circuizione delle quali costituiscono alternativa ai fini della norma in esame.

Tornerà gradito ricevere un cenno di assicurazione.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

95A1817

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tredici proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riconversione delle attività di produzione e commercio di armi».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «*Par condicio* nei rapporti politici».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione dei centri di reintegrazione sociale».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione dei centri di liberalizzazione sessuale».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Promozione della Repubblica della terra».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Nuove norme sui rapporti sociali».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disposizioni sull'informazione».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Obbligo del contraddittorio».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Consolidamento del debito pubblico».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Imposta sui consumi non produttivi».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Azzeramento del disavanzo pubblico».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Elezione del Parlamento».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 1995, ha raccolto a

verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Rinnovamento della Costituzione».

I predetti signori hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'Associazione politica «Rinnovamento», via XXV Aprile n. 2 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), tel. 0522-671323.

95A1863

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, firmata a Lussemburgo il 20 maggio 1980.

A seguito dell'emanazione della legge 15 gennaio 1994, n. 64, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1994 che ha autorizzato la ratifica italiana della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, firmata a Lussemburgo il 20 maggio 1980, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano, in data 27 febbraio 1995.

Ai sensi dell'art. 5, la convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, firmata a Lussemburgo il 20 maggio 1980, entrerà in vigore in data 1° giugno 1995 nei rapporti tra Italia, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.

All'atto del deposito è stata designata quale autorità centrale per l'Italia: l'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

95A1821

Entrata in vigore del quinto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 18 giugno 1990.

A seguito dell'emanazione della legge 14 dicembre 1994, n. 703, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1994 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano del quinto protocollo addizionale dell'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 18 giugno 1990, in data 27 gennaio 1995.

Ai sensi dell'art. 5, il quinto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 18 giugno 1990 entrerà in vigore in data 24 marzo 1995 nei rapporti tra Italia e Francia.

95A1822

Entrata in vigore del quinto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 18 giugno 1990.

A seguito dell'emanazione della legge 14 dicembre 1994, n. 706 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1994 che ha autorizzato la ratifica italiana del quinto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 18 giugno 1990, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano, in data 27 gennaio 1995.

Ai sensi dell'art. 3, il quinto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 18 giugno 1990 entrerà in vigore in data 1° giugno 1995 nei rapporti tra Italia, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovenia, Svizzera e Turchia.

95A1824

Entrata in vigore della convenzione relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, firmata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

A seguito dell'emanazione della legge 2 gennaio 1995, n. 13, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995 che ha autorizzato la ratifica italiana della convenzione relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, firmata a Strasburgo, 24 novembre 1977, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano, in data 27 febbraio 1995.

Ai sensi dell'art. 34, 2, la convenzione relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, firmata a Strasburgo il 24 novembre 1977 entrerà in vigore in data 1° maggio 1995 nei rapporti tra Italia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Norvegia, Spagna, Svezia e Turchia.

95A1823

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.».

Il decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante: «Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 1995.

95A1818

Mancata conversione del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

Il decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 1995.

95A1819

Mancata conversione del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego».

Il decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 1995.

95A1820

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Nicola Polidoro» in Città Sant'Angelo

Con decreto ministeriale del 10 marzo 1995 la fondazione «Nicola Polidoro», con sede in Città Sant'Angelo (Pescara), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

95A1829

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione al decreto interministeriale 3 settembre 1976 relativo alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione di aziende alla società Fiport S.r.l. per trasformazione della forma giuridica da società per azioni a società a responsabilità limitata.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1995 è stata modificata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società Fiport S.p.a. con decreto interministeriale 3 settembre 1976, confermativo del precedente decreto ministeriale 7 agosto 1974, per trasformazione della forma giuridica da società per azioni a società a responsabilità limitata, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

95A1832

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale di Cassano Murge ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari, prot. n. 85/I Sett. del 9 giugno 1994, il liceo scientifico statale di Cassano Murge (Bari), è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cassano Murge, di una fotocopiatrice mod. Lanier 6115 del valore di L. 3.395.000.

95A1825

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 marzo 1995

Dollaro USA	1714,63
ECU	2217,87
Marco tedesco	1211,75
Franco francese	345,13
Lira sterlina	2731,41
Fiorino olandese	1081,10
Franco belga	58,846
Peseta spagnola	13,237
Corona danese	305,56
Lira irlandese	2738,26
Dracma greca	7,420
Escudo portoghese	11,546
Dollaro canadese	1225,61
Yen giapponese	19,179
Franco svizzero	1468,63
Scellino austriaco	172,17
Corona norvegese	272,51
Corona svedese	235,06
Marco finlandese	389,07
Dollaro australiano	1243,96

94A1873

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali dell'8 marzo 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 marzo 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1995 è di L. 97,43, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 settembre 1995 è di L. 94,74 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 marzo 1996 è di L. 89,45, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A1864

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca popolare cooperativa di Palmi, società cooperativa a responsabilità limitata, in Palmi.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 9 marzo 1995, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca popolare cooperativa di Palmi, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palmi (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

95A1831

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare in Padova, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 7 marzo 1995 l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, con sede in Padova, è stata autorizzata ad acquistare un immobile con annessa autorimessa sito in Padova, via Vergerio, 7, al prezzo stimato di L. 271.000.000.

95A1827

Modificazioni alla titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

Provvedimento n. 94/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinale:

«PRONTO PLATAMINE»:

1 flacone 10 mg 20 ml;
1 flacone 25 mg 50 ml;
1 flacone 50 mg 100 ml.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24.

Modifica apportata: Titolare A.I.C.: nuovo rappresentante in Italia, Pharmacia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Koch, 1/2, codice fiscale n. 0708990159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 95/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinale:

«SALAZOPYRIN EN» 500 mg;
«ALBUMINA UMANA KABI» 20 ml 50 ml 100 ml;
«ESTRACYT» 40 cps. 100 cps.;
«FRAGMIN» 2500 Vi. 5000 Vi.;
«INTRALIPID» 10% 100 ml, 10% 500 ml, 20% 100 ml, 20% 250 ml, 20% 500 ml.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24.

Modifica apportata: Titolare A.I.C.: nuovo rappresentante in Italia, Pharmacia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Koch, 1/2, codice fiscale n. 0708990159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 96/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinale:

«RELIPAIN» nelle confezioni:

16 capsule dosate 10 mg;
16 capsule dosate 30 mg;
16 capsule dosate 60 mg;
16 capsule dosate 100 mg.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24.

Modifica apportata: Titolare A.I.C.: nuovo rappresentante in Italia, Pharmacia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Koch, 1/2, codice fiscale n. 0708990159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 97/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinale:

«ADESITRIN 5» 15 cerotti 5 mg;
«ADESITRIN 10» 15 cerotti 10 mg.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24.

Modifica apportata: Titolare A.I.C.: nuovo rappresentante in Italia, Pharmacia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Koch, 1/2, codice fiscale n. 0708990159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 98/1995 del 24 febbraio 1995

Specialità medicinale:

«KESSAR» nelle confezioni:

30 compresse 10 mg;
30 compresse 20 mg.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati, 24.

Modifica apportata: Titolare A.I.C.: nuovo rappresentante in Italia, Pharmacia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Koch, 1/2, codice fiscale n. 0708990159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

95A1826

Trasferimenti della titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto Decreto N. 197 dell'8 marzo 1995

Specialità Medicinale **BENACOL**

Titolare AIC BOOTS ITALIA SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

THE BOOTS COMPANY PLC - NOTTINGHAM (REGNO UNITO)

rappresentata in Italia da BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.

VIA TARANTELLI, 15 MOZZATE CO *Codice Fiscale* 06325010152

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
016242012	24 PASTIGLIE	19/10/62	28/02/90	0HHPD3 **016242051**	*(base 32)* *(base 10)*
016242024	MIELE - LIMONE 24 PASTIGLIE	23/11/81	28/02/90	0HHPDH **016242063**	*(base 32)* *(base 10)*
016242036	"VITAMINA C" 24 PASTIGLIE	29/03/88	28/02/90	0HHPDV **016242075**	*(base 32)* *(base 10)*

Estratto Decreto N. 198 dell'8 marzo 1995

Specialità Medicinale FENOX

Titolare AIC BOOTS ITALIA SPA

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

THE BOOTS COMPANY PLC - NOTTINGHAM (REGNO UNITO)

rappresentata in Italia da BOOTS HEALTHCARE MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.

VIA TARANTELLI, 15 MOZZATE CO *Codice Fiscale* 06325010152

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità /

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N°-DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
008043010	GOCCE RINOLOGICHE 14 ML	12/10/84	22/12/89	07PGJU **008043034**	*(base 32)* *(base 10)*
008043022	SPRAY NASALE 15 ML	12/10/84	22/12/89	07PGK6 **008043046**	*(base 32)* *(base 10)*

Estratto Decreto N. 202 dell'8 marzo 1995

Specialità Medicinale **PREFOLIC**

Titolare AIC BIORESEARCH S.P.A.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

KNOLL FARMACEUTICI S.P.A.

VIA SOPERGA, 37/39 MILANO MI *Codice Fiscale* 00868480153

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
024703047	IM IV 5 F +5 F 15MG	16/12/83	01/10/91	**024703100** 0RKW3W	*(base 10)* *(base 32)*
024703074	6 FLAC.LIOF.50 MG + 6 F.SOLV.	21/02/85	01/10/91	**024703112** 0RKW48	*(base 10)* *(base 32)*
024703086	30 COMPRESSE GASTRORES. 15 MG	20/07/89	01/10/91	**024703124** 0RKW4N	*(base 10)* *(base 32)*

Estratto Decreto N. 203 dell'8 marzo 1995

Specialità Medicinale LITURSOL

Titolare AIC ALFA WASSERMANN S.P.A.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.

PIAZZA XX SETTEMBRE, 2 VILLA GUARDIA CO *Codice Fiscale* 01192270138

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
024615015	20 COMPRESSE 50 MG	21/07/84	28/05/88	024615066	*(base 10)*
				0RH64U	*(base 32)*
024615039	20 COMPRESSE 150 MG	21/07/84	28/05/88	024615078	*(base 10)*
				0RH656	*(base 32)*
024615054	20 COMPRESSE 300 MG	21/07/84	28/05/88	024615080	*(base 10)*
				0RH658	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 204 del 9 marzo 1995

Specialità Medicinale CHENOFALK

Titolare AIC BIORESEARCH S.P.A.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

KNOLL FARMACEUTICI S.P.A.

VIA SOPERGA, 37/39 MILANO MI *Codice Fiscale* 00868480153

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
023411010	20 CAPSULE 250 MG	16/10/76	06/05/94	**023411022**	***(base 10)***
				0QBGBG	***(base 32)***

Estratto Decreto N. 205 del 9 marzo 1995

Specialità Medicinale **SALOFALK**

Titolare AIC BIORESEARCH S.P.A.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

KNOLL FARMACEUTICI S.P.A.

VIA SOPERGA, 37/39 MILANO MI *Codice Fiscale* 00868480153

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
027357019	50 COMPRESSE 500 MG	01/02/90	06/05/94	**027357072**	*(base 10)*
				0U2VWJ	*(base 32)*
027357021	30 COMPRESSE 500 MG	01/02/90	06/05/94	**027357084**	*(base 10)*
				0U2VWW	*(base 32)*
027357033	10 SUPPOSTE 500 MG	01/02/90	06/05/94	**027357096**	*(base 10)*
				0U2VX8	*(base 32)*
027357045	7 CLISMI 2 G	01/02/90	06/05/94	**027357108**	*(base 10)*
				0U2VXN	*(base 32)*
027357058	7 CLISMI 4 G	01/02/90	06/05/94	**027357110**	*(base 10)*
				0U2VXQ	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 206 del 9 marzo 1995

Specialità Medicinale SAMYR

Titolare AIC BIORESEARCH S.P.A.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

KNOLL FARMACEUTICI S.P.A.

VIA SOPERGA, 37/39 MILANO MI *Codice Fiscale* 00868480153

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
022865012	IM IV 5 F. LIOF. + 5 F 100 MG	16/12/83	01/10/91	**022865149**	*(base 10)*
				0PTT7X	*(base 32)*
022865087	IM IV 5 FL.LIOF.200 MG+5 FIALE	21/06/84	01/10/91	**022865152**	*(base 10)*
				0PTT80	*(base 32)*
022865113	20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG	23/05/86	01/10/91	**022865164**	*(base 10)*
				0PTT8D	*(base 32)*
022865125	IM IV 5 F.LIOF.400 MG+5 F.SOLV	28/04/93	28/04/93	**022865176**	*(base 10)*
				0PTT8S	*(base 32)*
022865137	20 COMPRESSE GASTRORES.400 MG	28/04/93	28/04/93	**022865188**	*(base 10)*
				0PTT94	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 207 del 9 marzo 1995

Specialità Medicinale **TRANSMETIL**

Titolare AIC BIORESEARCH S.P.A.

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

KNOLL FARMACEUTICI S.P.A.

VIA SOPERGA, 37/39 MILANO MI *Codice Fiscale* 00868480153

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
027898016	5 FLAC.LIOF.300 MG + 5 F.SOLV.	18/06/93	18/06/93	**027898055**	*(base 10)*
				0UMD67	*(base 32)*
027898028	5 FLAC.LIOF.500 MG + 5 F.SOLV.	18/06/93	18/06/93	**027898067**	*(base 10)*
				0UMD6M	*(base 32)*
027898030	20 COMPRESSE GASTRORES.300 MG	18/06/93	18/06/93	**027898079**	*(base 10)*
				0UMD6Z	*(base 32)*
027898042	10 COMPRESSE GASTRORES.500 MG	18/06/93	18/06/93	**027898081**	*(base 10)*
				0UMD71	*(base 32)*

Estratto Decreto N. 208 del 9 marzo 1995

Specialità Medicinale BARRIER

Titolare AIC BIORESEARCH S.P.A

E' trasferita la titolarità dell'Autorizzazione in Commercio alla ditta

KNOLL FARMACEUTICI S.P.A.
VIA SOPERGA, 37/39 MILANO MI

Codice Fiscale 00868480153

e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche

Eventuale Nuova denominazione di Specialità

ESTREMI CONFEZIONI GIA' AUTORIZZATE E MODIFICA N° DI AIC

Vecchio N° di AIC	*Confezione*	*Data Decreto Prima Autorizzazione*	*Data Ultimo Decreto*	*Nuovo N° di AIC*	
025397011	40 BUSTINE GRANULARE 120 MG	22/09/84	22/11/93	**025397035**	*(base 10)*
				0S71TC	*(base 32)*

95A1828

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 20 marzo 1995 sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi nelle riunioni del 12 settembre 1994 e 30 gennaio 1995, sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Classe Fao	Responsabile della conservazione in purezza
MAIS:			
Podion	HS	200	Hilleshog Nk S.p.a - Madignano (CR)
Gala	HS	300	
Madore	HS	400	
Magentor	HS	500	
Magiarus	HS	500	
Malenus	HS	600	
Marinus	HS	600	
Mazur	HS	600	
Mabor	HS	700	
Maki	HS	700	
Agrotis	HT	200	Coop De Pau, Lescar (F)
Rosselis	HS	200	
Avantis	HS	300	
Operis	HS	300	
Marilis	HT	400	
Selectis	HS	500	
Numeris	HS	600	
Malinor	HS	300	Hilleschog Nk, Saint Sauver (F)
Madexy	HS	300	
Fortio	HS	300	
Diantus	HS	300	
Nostrano	HS	300	Azienda Agricola Ombrianello S.n.c. - Crema (CR)
Gritz	HS	400	
Agrifast	HS	300	Agrigenetics LP, San Diego, California (USA) & Agrigenetics S.r.l., Poggio Renatico (FE)
Agrisprint	HS	300	
Agribasic	HS	400	
Agriflint	HS	400	
Punot 90	HS	500	
Agrihoil	HS	600	
Agriprod	HS	600	
Agriwin	HS	600	
Agrifort	HS	700	
Agrisuper	HS	700	
Mosa	HS	400	Asgrow Seed Co., Kalamazoo Michigan, (USA) & Asgrow Italia S.p.a., Lodi
Maja	HS	700	
Pescara	HS	700	
Sele	HS	700	
Androdek	HS	400	Dekalb Plant Genetics Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb Italia S.p.a., Venezia-Mestre
Mondek	HS	400	
Roldek	HS	400	
Zeadek	HS	500	
Nordek	HS	600	
Taidek	HS	600	
Davida	HS	400	Pioneer Hi-Bred Int. Inc., Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., Sissa (PR)
Sara	HT	400	
Randata	HS	500	
Romila	HS	500	
Alicia	HS	600	
Appelia	HS	600	
Jessica	HS	600	
Liliana	HS	600	
Eleonora	HS	700	
Isabella	HS	700	

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Classe Fao	Responsabile della conservazione in purezza
Cosmo	HS	400	KWS Italia S.p.a., Bologna & KWS Seeds, Shakopee, Minnesota (USA)
Ducale	HS	400	
Inka	HS	400	
Dunia	HS	500	
Mondo	HS	500	
Nobis	HS	500	
Tema	HS	500	
Bruno	HS	600	
Fiamma	HS	600	
Fides	HS	600	
Kasna	HS	600	
Valzer	HS	600	
Zeno	HS	600	
Tempra	HS	400	Ciba Geigy Seed Division, Greensboro, North Caroline (USA)
Goldiana	HS	400	The J.C. Robinson Seed Co., Waterloo, Nebraska (USA)
Goldetta	HS	700	
Goldiva	HS	700	
Rubens	HS	400	Triumph Seed Co. Inc., Ralls, Texas (USA)
Matisse	HS	500	
Morandi	HS	500	
Giorgione	HS	600	
Mantegna	HS	600	
Cosbi	HS	400	Holden's Foundation Seeds, Inc, Williamsburg, Illinois (USA) & Corn States Int. sarl-Andard (F)
Landri	HS	400	
Creatis	HS	400	
Rossini	HS	400	
Brasilia	HS	500	
Rialtis	HS	500	
Samodek	HS	600	
Variant	HS	600	
Abel	HS	400	Holden's Foundation Seeds Inc., Williamsburg, Illinois (USA) & Isagro S.r.l., Milano
Duel	HS	700	
Birch W5559	HS	400	Custom Farm Seed, Momence, Illinois (USA) & Corn States Int. sarl-Andard (F)
Poplar W6359	HS	500	
Walnut W8074	HS	700	
Veni	HS	400	Cassaude Semences Caussade (F)
Kiwi	HS	500	
Vidi	HS	600	
Cybele	HS	300	Force Limagrain S.r.l., Casalbuttano (CR) & Limagrain Genetics Corp., Kirland, Illinois (USA)
Seller	HS	500	
Yado	HS	500	
Aliseo	HS	500	
Alibravo	HS	600	
Alispin	HS	600	
Aliasso	HT	700	
Meridis	HS	600	
Spartis	HS	600	
Aligreen	HS	700	
Tricer	HS	700	
Kendo	HS	500	Semfor S.r.l., Casaleone (VR)
Diogene	HS	500	Agritrading, Tribiano (MI)
Seneca	HS	700	
Celso	HS	700	
Sky	HS	500	Semences Cargill, Peyrehorade (F)
Hokey	HS	600	
Sail	HS	600	
Surf	HS	600	
Rugby	HS	700	
Dustin	HS	500	Dow Elanco-United Agriseed, Champaign, Illinois (USA)
Mavic	HS	600	
Febo	HS	500	Semundo Italia S.r.l., Busseto (PR)
Gabriele	HS	600	
Stefan	HS	600	
Doria	HS	500	Stefanoni Clara, Motta di Livenza (TV)
Silla	HS	600	
Garda	HS	700	

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Classe Fao	Responsabile della conservazione in purezza
Ronald	HS	500	Renk Int. Ltd, Sun Prairie, Wisconsin (USA) & Venturoli Sementi S.n.c., Pianoro (BO)
Freddy	HS	600	
Sammy	HS	700	
Sir	HS	500	Hubner Seed Co, West Lebanon, Indiana (USA)
Magot	HS	600	Hilleshog Nk S.p.a., Madignano (CR) & Agritrading, Tribiano (MI)
Maldiv	HS	600	
Manson	HS	600	
Maidis	HS	700	
Tenor	HS	700	
Strike	HS	600	D.J. Vanderhave B.V., Kapelle (NL)
Swing	HS	600	
Orso	HS	600	Holden's Foundation Seeds. Inc. Williamsburg, Illinois (USA) Coopsementi Scrl, Sossano (VI)
Tomcat	HS	700	
Tuono	HS	600	Coop De Pau, Lescar (F) & Abi-Pau Research, Ames, Iowa (USA)
Apolis	HS	600	
Guaranis	HT	600	
Mirifis	HS	600	
Ducatis	HS	700	
Proteus	HS	600	Land O'Lakes Inc., St. Paul, Minnesota (USA)
Acero	HS	700	Rhone-Poulenc Agrochimie Lyon (F)
Robot	HS	700	
Carpi	HS	700	Ici Seeds Inc., Slater, Iowa (USA) & Ses Europe n.v./s.a., Massa Lombarda (RA)
Mover	HS	700	Produttori sementi Verona S.r.l., Colognola ai Colli (VR)
Tiver	HS	700	
Cobra	HS	700	Ciba Geigy S.p.a., Origgio (VA) & Ciba Geigy Seed Division Greensboro, North Caroline (USA)
Rovere	HS	700	
SORGO			
Camargo	HS		Rustica Prograin Génétique, Fourques (F)
Luberon	HS		
White Challenge	HS		
Santerno	HS		Douglass W. King Co., San Antonio, Texas (USA)
Alirapid	HS		Crosbyton Int. Seed Co., Crosbyton, Texas (USA)
Ector	HS		
Ulisse	HS		Apsov S.c.r.l., Voghera (PV)
Fano	HS		Triumph Seed Co. Inc., Ralls, Texas (USA)
Albor	HS		Comes S.p.a. Paternò (CT)
Kalblanc - X331	HS		Dekalb Plant Genetics Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb Italia S.p.a., Venezia-Mestre
Sonora - X332	HS		
Quinci	HS		Cassaude Semences Caussade (F)
Sorgui	HS		
Didon	HS		Rustica Semences Mondonville (F)
Papirus	HS		Hilleshog Nk Saint Sauver (F)
Rosus	HS		
Karol	HS		Pioneer Hi - Bred Int. Inc., Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi - Bred Italia S.p.a., Sissa (PR)
Maximum	HS		Renk Int. Ltd, Sun Prairie, Wisconsin (USA) & Renk Venturoli S.r.l., Pianoro (BO)
MR White	HS		Pacific Seed Pty Ltd, Toowoomba, Qld. (AUS)
Ariel	HS		Semences de Provence, Arles (F) & Venturoli Sementi, Pianoro (BO)
ERBA SUDANESE:			
Adamello	HT		Agrigenetics LP, San Diego, California (USA)
Deligrass	HT		George Warner Seed Co., Hereford, Texas (USA)
FRUMENTO DURO:			
Fortore			Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma
Platani			Stazione sperimentale per la granicoltura, Caltagirone (CT)
ORZO DISTICO:			
Aci			Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma
FRUMENTO TENERO:			
Idra			Società produttori sementi Bologna - Bologna

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Classe Fao	Responsabile della conservazione in purezza
ERBA MEDICA:			
Protea			Abi Alfalfa Staion, Ames, Iowa (USA)
Eletta			
Redgreen			
Ferri			Ferri Luigi, Vignola (MO) Cal/West Seeds Woodland, California (USA)
Ambra			
Londra			
Atene			
Regina			
Belmont			Great Plains Research, Apex, North Carolina (USA)
Cimarron VR			
Rio			
Emeral			Pioneer Hi-Bred Int., Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., Sissa (PR)
Rafal			
Gigante Romea			Rosetti Antonio Mario, Elda ed Ernesta, Ravenna
Nadejda 2			Eco Terra Ltd., Rousse, Bulgaria
Pondus			Svalof Weibull AB, Svalof (S)
Premariacco			C.M.G.P.A. S.r.l., Tombolo (PD)
Riviera Vicentina			Zanandrea Lino (VI)
Vega			Asgrow Italia S.p.a., Lodi
GINESTRINO:			
Albena			Semfor, Casaleone (VR) & Laboulet Semences, Airaines (F)
Fabio			C.M.G.P.A., Tombolo (PD)
LUPINELLA:			
Ambra			C.M.G.P.A., Tombolo (PD)
Lea			Az. Agr. La Collina, Arcevia (AN)
TRIFOGLIO ALESSANDRINO:			
Enri			Zignani Lino Piero, Borello di Cesena (FO)
Mario			
Ovidio			D'Eugenio Sementi, Sant'Omero (TE)
TRIFOGLIO INCARNATO:			
America			Cascade Int. Seed Co., Aumsville, Oregon (USA)
Chief			Delta and Pine Land Co. Int., Scott, Mississippi (USA)
Tibbee			
Cicero			D'Eugenio Sementi, Sant'Omero (TE)
Tardivo			
Columbus			Cascade Int. Seed Co., Aumsville, Oregon (USA) & Pine Gould Guiness Ltd., Nuova Zelanda
Pier			Zignani Lino Piero, Borello di Cesena (FO)
Viterbo			Stilagro, Viterbo
TRIFOGLIO PRATENSE:			
Cardinal			Semfor, Casaleone (VR) & Laboulet Semences, Airaines (F)
VECCIA:			
Mery			D'Eugenio Sementi, Sant'Omero (TE)
Miluka			Miatello Sementi, San Martino di Lupari (PD)
Pepe			C.M.G.P.A., Tombolo (PD)
VECCIA VELLUTATA E VECCIA DI NARBONNE:			
Encantada			Guerresi Corrado, Valeggio sul Mincio (VR)
Wista			Stazione allevamento piante, Wagrowiec (PL)
ERBA MAZZOLINA, DATTILE:			
Rada			Stazione coltivazione piante, Antoniny (PL)
Dika			
Justus			Cebeco Zaden B.V., Lelystad (NL)
FESTUCA ARUNDINACEA:			
Erika			C.M.G.P.A., Tombolo (PD)

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Classe Fao	Responsabile della conservazione in purezza
FESTUCA DEI PRATI:			
Skawa			Stazione coltivazione piante, Skrzeszowice (PL)
LOGLIO D'ITALIA:			
Avance			Limagrain Genetics B.V., Scheemda (NL)
Artura			Stazione coltivazione piante, Poturzyn (PL)
Koga			Istituto coltivazione e acclimatamento piante, Gorzow, Wielkopolski (PL)
FIENAROLA DEI PRATI:			
Annalisa			Turf Seed Inc , Canby, Oregon (USA) & Heligenetics S.p.a., Gaiba (RO)
SULLA:			
Carmen			C.M.G.P.A., Tombolo (PD)
GIRASOLE:			
Andora	HS		Rustica Semences, Blagnac (F)
Alcazar	HS		
Emporio	HS		
Balthazar	HS		
Diamond-HB 9202	HT		Institute for Wheat and Sunflower, Bulgaria
Esperia	HS		Istituto Sperimentale per le colture industriali, Bologna
Ausonia	HS		
Gemmakalb-DK4005	HS		Dekalb Plant Genetics, Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb italiana, Mestre-Venezia & Dekalb Argentina, Buenos Aires (ARG)
Harkalb-DK3892	HS		
Isomil	HS		Interstate Seed Co., Fargo, North Dakota (USA)
Isar	HS		
Kirova	HS		Prograin Genetique, Fourques (F)
Olbia	HS		
Cruzado	HS		
Tonga	HS		
Cobra	HS		CST, Castelnaudary (F) & Koipesol, Sevilla (E)
Corralon	HS		Corn States Int., Orsay (F) & Seedtec Int. Inc., Woodland, California (USA)
Corinto	HS		
Corrivo	HS		
Corsa	HS		
Corsario	HS		
Danko	HS		CST, Castelnaudary (F)
Bilto	HS		
Albion	HS		Koipesol, Sevilla (E)
Ninja	HS		
Bravil	HS		Pioneer Hi-Bred Int. Inc., Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia, Sissa (PR)
Montil	HS		
Niva	HS		Caussade Semences, Caussade (F)
Saki	HS		
Sibona	HS		
Otello	HS		Heliaselect, La Fayel (F) & KWS Italia, Bologna
Pablo	HS		S.D.M.E., La Fayel (F) & KWS Italia, Bologna
Malibu	HS		Semfor, Casaleone (VR)
Manon	HS		
Martel	HT		
Suzanna	HS		
Viviana	HS		
Panmax	HS		Pannar Ltd, Blandford, Dorset (UK)
Sanluca	HS		Northrup King Semences, St. Jory Fenouillet (F)
Santorin	HS		
Sila	HS		SES Europe, Nerac (F)
Solkalb-DK3891IR	HS		Dekalb Plant Genetics, Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb Argentina, Buenos Aires (ARG)
Fliogen	HS		Eurogen - Roma
Laura	HS		

Specie e varietà	Tipo di ibrido	Classe Fao	Responsabile della conservazione in purezza
RISO:			
Artico			Valle Agricola Tarditi & Ferrando, Cerrina (AL)
Savio			S.I.S. Società Italiana Sementi, Bologna
Gange			Bertone Sementi, Terruggia (AL)

Specie e varietà	Ploidia	Classe Fao	Responsabile della conservazione in purezza
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:			
Amos	D		Van der Have B.V., Kapelle (NL)
Europa	D		
Ricer	D		
Naila	D		Hilleshog AB, Landskrona (S)
Orio	D		
Nemadie	D		A. Dieckmann-Heimburg, Nienstaedt (D)
COLZA:			
Beryl			Rustica Semences, Blagnac (F)
Grenat			
Rubis			
Calibra			Semundo Saatzucht GmbH, Rellingen (D)
Ilona			
Rafaela			
Konda			Koipesol S.A., Sevilla (E)
Pallas			Dippe, Bad Salzuflen (D)
Orelia			Prograin Genetique, Fourques (F)
Angkor			
Orphee			

Specie e varietà	Gruppo	Classe Fao	Responsabile della conservazione in purezza
SOIA:			
Dekana	I		Dekalb Plant Genetics, Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb italiana, Mestre-Venezia
Frida	I		M.B.S. Inc., Ames, Iowa (USA)
Topwest	II		
Golf	I		Parsons Seeds Ltd., Beeton, Ontario (CND) & KWS Italia, Bologna
Polo	I		
Nancy	I		ABI Agripro Biosciences, Ames, Iowa (USA)
Lynda	I		
Nikir	I		Pioneer Hi-Bred Int., Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia, Sissa (PR)
Reflex	I		Midwest Oilseeds Inc., Adel, Iowa (USA) & Isagro, Milano
Titania	I		Northrup King Co., Minneapolis, Minnesota (USA)
Valsoia	I		Rustica Semences, Blagnac (F) & Rustica Italia, San Daniele Po (CR)
PATATA:			
Santana			Van Rijn B.V., Gravenzande (NL)
Imperia			Danespo, Give (DK)
Maritiema			B. Schaap B.V., Biddinghuizen (NL)
Platina			Hettema Zonen Kweekbedrijf B.V., Emmeloord (NL)

95A1830

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Domande di brevetto a disposizione delle imprese

Si elencano di seguito i titoli delle innovazioni, oggetto di brevetto, che possono essere di utilità alle imprese italiane, grandi e medio/piccole, al fine di migliorare la loro competitività sia a livello nazionale sia internazionale.

Proteine che catalizzano il processo di strutturazione funzionale di molecole proteiche, procedimento per la loro produzione e loro usi. RIF. CNR 1041.

Registrazione per ricostruzione volumetrica in applicazioni istologiche. RIF.CNR 9300993.

Procedimento per l'ottenimento di composizioni di biosmalto per il ricoprimento di supporti protesici. RIF. CNR 9300978.

Apparato per elettroforesi in un gradiente di voltaggio. RIF. CNR 9300949.

Complessi stabili fra bentoniti e polimeri organici cationici e procedimento per la loro preparazione. RIF. CNR 9300939.

Sistema di microscopia automatica computerizzata per l'analisi d'immagine ad alta definizione e mezzi per la sua attuazione. RIF. CNR 9300987.

Fotoiniziatori ciclofosfazenici contenenti gruppi dialcossiacetofenone. RIF. CNR 9300961

Derivati fosfazenici ciclici contenenti suoi sostituenti al fosforo gruppi benzoinici. RIF. CNR 9300958.

Sistema per misurare con alta precisione film sottili con compensazione automatica della temperatura del quarzo di misura. RIF. CNR 93010.

Spettroscopia calorimetrica multiarmonica. RIF. CNR 9301020.

Apparecchiatura per la misura della diffrazione e della riflettività X da campioni solidi e liquidi. RIF. CNR 9300974.

Micronizzatore-classificatore ad aria compressa a getti contrapposti. RIF. CNR 9301003.

Materiali compositi a base di resine termoindurenti rinforzati con materiali lignocellulosici e procedimento per la loro preparazione. RIF. CNR 9300971.

Metodo per l'immobilizzazione di supporti vetrosi all'estremità di fibre ottiche di plastica o di vetro per la realizzazione di sensori chimici a fibra ottica, e sensori cosi realizzati. RIF. CNR 9300963.

Derivati ciclo - e - poli - fosfazenici sostituiti con gruppi 4-terbutossi-carbonilossi-fenossi-, quali nuovi materiali per microelettronica. RIF. CNR 9300965.

Composizione a base di mercaptopolimeri particolarmente adatta per cromatografia e relativo procedimento di preparazione. RIF. CNR 9300989.

Elettrostimolatore muscolare, particolarmente idoneo per la terapia delle apnee ostruttive. RIF. CNR 9300998.

Eritrociti incorporanti alcool ossidasi e loro uso nella detossificazioneda metanolo. RIF. CNR 9300990.

Dispositivo di trasferimento di campioni in ultra alto vuoto e procedimento per detto. RIF. CNR 9301015.

Reattore per reazioni enzimatiche. RIF. CNR 9300988.

Metodo e dispositivo per l'analisi di particolato monodispersivo o moderatamente polidispersivo. RIF. CNR 9300964.

Biosensore a matrice porosa ad elevatissima sensibilità e procedimento per detto. RIF. CNR 9300991.

Biosensore enzimatico ad elevata attività e procedimento per la realizzazione di detto. RIF. CNR 9300992.

Trasduttore di umidità relativa per ambienti chimicamente aggressivi. RIF. CNR 9301000.

Accelerometro di alta sensibilità con possibilità di utilizzo in configurazione gradiometrica. RIF. CNR 9301006.

Procedimento per la propagazione in vitro del virus dell'epatite C in colture cellulari animali non linfoblastoidi e relativo prodotto. RIF. CNR 9300973.

Impianto a fotobiorcattori tubolari per la coltura industriale di microrganismi fotosintetici. RIF. CNR 9301055.

Dispositivo elettrocromico ad ossido di tungsteno drogato con molibdeno che utilizza come elettrolita un polimero allo stato solido. RIF. CNR 9301016.

Procedimento per la produzione di antiossidanti solforati da derivati dell'olio del guscio della noce di anacardio. RIF. CNR 9301018.

Leghe polimeriche a base di policaprolattone con polimetacrilato in fase dispersa e relativo metodo di produzione. RIF. CNR 9300960.

Trasduttore per misure di pressione a cilindro libero. RIF. CNR 9301005.

Procedimento per la realizzazione di uno strumento di simulazione integrato, utilizzabile nella progettazione di robot industriali e simili. RIF. CNR 9300995.

Metodo e dispositivo di controllo per sistemi di trasporto in fibra ottica di radiazione laser di potenza. RIF. CNR 9301035.

Dispositivo di rilevamento diretto degli spostamenti di figure geometriche rispetto ad una posizione di riferimento, particolarmente adatto per operazioni di assemblaggio mediante robot industriali. RIF. CNR 9300994.

Procedimento per la produzione di granulati di idrossiapatite. RIF. CNR 9300979.

Protesi in allumina della prima metatarsale falamgea. RIF. CNR 9300976.

Metodo per la realizzazione di protesi ossiculari per microchirurgia dell'orecchio e protesi ossiculare così ottenuta. RIF. CNR 9300977.

Arancio di buon vigore con frutti a maturazione medioprecoce di buona succosità e privi di semi. RIF. CNR 9300941.

Mita termo-topografica RIF. CNR 931011.

Campionatore di pioggia per il frazionamento a volume costante. RIF. CNR 9301009.

Metodo per la misura simultanea dei parametri caratteristici di un dielettrico in corrispondenza di varie frequenze del campo elettrico. RIF. CNR 9301023.

Procedimento per la preparazione di acidi benzoici idrossisostituiti e idrossi-metossisostituiti mediante bioconversione dei corrispondenti acidi propeonoici e propanoici. RIF. CNR 9300956.

Metodo e dispositivo per la misura non invasiva della portata di un particolato in un mezzo fluido. RIF. CNR 9301004.

Procedimento per la microforatura di materiali ottici. RIF. CNR 9301076.

Metodo e dispositivo per migliorare l'eccitazione di scariche impulsate nei gas per mezzo di un circuito a polarizzazione inversa. RIF. CNR 9301066.

Metodo per la preparazione di precursori ceramici di materiali superconduttori compositi del tipo BSCCO/Ag. RIF. CNR 9301065.

Registrazione per ricostruzione volumetrica in applicazioni istologiche - Diritto d'autore. RIF. CNR 930993.

Manufatti in una nuova modificazione cristallina del polistirene sindiotattico in grado di formare clatrati con solventi e procedimento per detti. RIF. CNR 931067.

Procedimento per la coniugazione di proteine di interesse terapeutico e diagnostico. RIF. CNR 931077.

Oligonucleotidi antisenso complementari all'RNA messaggero del recettore umano della urochinasi. RIF. CNR 941121.

Procedimento basato su deposito di farmaco solido per la somministrazioneiontoforetica di peptidi e farmaci idrolabili. RIF. CNR 941091.

Catalizzatore e procedimento per l'idrogenazione di acidi grassi insaturi aventi due o tre doppi legami. RIF. CNR 941166.

Gli interessati possono presentare domanda indirizzata all'ufficio trasferimento innovazioni, brevetti, normativa tecnica del Consiglio nazionale delle ricerche, via Tiburtina, 770 - 00159 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A1835

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 febbraio 1995 è pagabile presso le banche sottoindicate, la terza cedola d'interesse relativa al trimestre 17 novembre 1994-16 febbraio 1995 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 miliardi, nella misura del 2,25%.

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca Popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank offered Rate a tre mesi (Ribor) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso Ribor (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina Atia del circuito Reuters nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso Ribor di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso Libor per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

Il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la quarta cedola, pagabile il 17 maggio 1995, resta fissato nella misura del 2,30%.

95A1834

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Fonte Tullia» di Sellano, in contenitori di cartone politenato Saffapack.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 157 del 23 febbraio 1995 la Tulli Acque Minerali S.r.l., con sede in Spoleto (Perugia), via Flaminia n. 71 e stabilimento in S. Angelo di Sellano (Perugia), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Fonte Tullia» di Sellano (Perugia), in contenitori da 250, 500 e 1000 ml di cartone politenato prodotto dalla Saffapack S.r.l. di Perugia.

95A1836

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 febbraio 1995 concernente: «Istituzione del corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 6, comma 1, in fine e prima della data di emissione del decreto medesimo, alla pag. 62, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* deve intendersi inserito il seguente periodo: «Il presente decreto entrerà in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

95A1838

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 febbraio 1995 concernente: «Istituzione del corso di formazione e addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 6, comma 1, in fine e prima della data di emissione del decreto medesimo, alla pag. 65, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* deve intendersi inserito il seguente periodo: «Il presente decreto entrerà in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

95A1839

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- **annuale . . . . . L. 65.000**
- **semestrale . . . . . L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- **annuale . . . . . L. 199.500**
- **semestrale . . . . . L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- **annuale . . . . . L. 687.000**
- **semestrale . . . . . L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — **Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 3 0 9 5 *

L. 1.300